



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse per le entrate di seguito elencate:

- a. Imposta Comunale sugli Immobili –ICI;
- b. Tariffa di Igiene Ambientale – TIA;
- c. Imposta Comunale sulla Pubblicità;
- d. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- e. Violazioni del Codice della Strada.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2005 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a.;
- c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi moratori ed alla maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario di riscossione apposita istanza entro il 2 maggio 2017.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza o sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Concessionario di riscossione mette a disposizione sul proprio sito apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario di riscossione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30 giugno 2017, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

2. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario di riscossione comunica ai debitori, sempre entro il 30 giugno 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

Numero rate richieste	Luglio 2017	Novembre 2017	Febbraio 2018	Aprile 2018
1	100%			
2	50%			50%
3	34%	33%		33%
4	25%	25%	25%	25%

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale rateizzazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione emessi dal Concessionario di riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017.
2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di rateizzazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato ripartito il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario di riscossione, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.